

**ORIGINALE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO**

## **ART. 1**

1. E' istituito il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative di gemellaggio promosse dal Comune con enti territoriali di altre Nazioni sulla base delle relative delibere di indirizzo del Consiglio Comunale, o di quanto previsto dalla relazione previsionale e programmatica;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggi ed una larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative poste in essere, con particolare riguardo alla mobilitazione delle scuole, enti, associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo ed economico.
- curare la diffusione di una coscienza cosmopolita tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità dei popoli al servizio della pace e della solidarietà.

## **ART. 2**

1. Il Comitato è espressione dell'Ente Locale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e che coordina, a tal fine, le proposte provenienti dalle varie componenti della comunità.
2. Nell'esercizio della sua attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, tiene costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

## **ART. 3**

1. Il Comitato è composto da:

- il Sindaco o il suo delegato con funzioni di Presidente;
  - un consigliere rappresentante la maggioranza ed uno rappresentante la minoranza nominati dal Consiglio Comunale;
  - il Dirigente scolastico o il suo delegato per l'Istituto Comprensivo ed un rappresentante dei genitori;
  - il Dirigente scolastico o suo delegato per la Direzione Didattica e un rappresentante dei genitori;
  - quattro rappresentanti le categorie economiche, uno per l'agricoltura, uno per l'artigianato, uno per il commercio ed uno per l'industria designati dalle associazioni di appartenenza;
  - quattro rappresentanti delle associazioni culturali, sociali e sportive iscritte all'albo delle associazioni comunali, eletti dalle stesse.
  - due cittadini che abbiano maturato significative esperienze nell'ambito degli scambi culturali con altre nazioni di cui uno con esperienza nell'ambito dell'emigrazione e dell'immigrazione, nominati dal Consiglio Comunale.
2. Un membro del Comitato svolge funzioni di segretario verbalizzante.

## **ART. 4**

1. La perdita dello status di componenti del Comitato avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza non giustificata alle riunioni (più di tre consecutive);
- c) per revoca del mandato;

## **ART. 5**

1. Entro il 30 settembre il Comitato, svolte le opportune consultazioni con le diverse componenti della comunità, presenta all'Amministrazione comunale una proposta delle iniziative relative all'anno successivo ai fini della definizione degli indirizzi da porre nella relazione previsionale e per la predisposizione del bilancio di previsione;
2. Entro il 31 maggio il Comitato trasmette all'Amministrazione una relazione sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, accompagnata anche da una verifica delle iniziative in corso e della eventuale proposta di modifica od integrazione del programma approvato.
3. Il programma operativo è approvato dalla Giunta Comunale.

## **ART. 6**

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o qualora lo richiedano cinque componenti.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
3. Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

## **ART. 7**

1. L'avviso di convocazione del Comitato, indicante l'ordine del giorno, deve essere trasmesso almeno tre giorni prima della riunione, fatte salve particolari ragioni di urgenza.
2. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ART. 8**

1. Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale di cui è espressione.
2. Il Comitato assicura comunque l'attività ordinaria sino alla nomina dei nuovi membri.

## **ART. 9**

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvede a porre nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.
2. Il Comitato, al fine di incentivare le proprie attività, può inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata.
3. I fondi destinati alla realizzazione degli scopi del Comitato sono gestiti dall'Ufficio Comunale a ciò preposto.

## **ART. 10**

1. Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

\* \* \*

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 44 in data 12.09.2000, esecutiva il 25.09.2000.

Pubblicato all'albo comunale sub nr. 529 del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per trenta giorni consecutivi, è in vigore dal giorno **15 ottobre 2000**, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Babetto dr. Francesco